



CROCE ROSSA ITALIANA

ISPETTORATO NAZIONALE VOLONTARI DEL SOCCORSO

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

Prelevato da: www.critrentino.it

Roma, 1 luglio 2005

Con O.C. n. 362/05
del 1° luglio 2005, il
Commissario
Straordinario della
C.R.I. ha approvato il
nuovo regolamento
delle componenti
volontaristiche della
Croce Rossa Italiana



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 362/05 DEL 01/07/2005

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.C.M. 23 novembre 2004 (registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2004, registro n. 12, foglio n. 81) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004, con il quale l'Avv. Maurizio Scellì è stato confermato, con decorrenza 15 ottobre 2004 e fino alla data di nomina del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Commissario Straordinario della C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

VISTA la legge 19 gennaio 2005, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare le funzionalità della Croce Rossa Italiana (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005);

VISTO il nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2005;

VISTO in particolare l'art. 16, comma 2, di tale Statuto, in base al quale la Croce Rossa Italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una componente volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'art. 9, comma 2, disciplinati da appositi regolamenti;

VISTO altresì l'art. 48 dello Statuto medesimo, in base al quale entro 180 gg. dall'insediamento dei nuovi organi dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della C.R.I., con esclusione dei servizi ausiliari della FFAA, al fine di armonizzarli con la norma dello Statuto;

INTESA l'opportunità, nelle more della ricomposizione del Consiglio Direttivo Nazionale, di procedere alla regolamentazione di cui trattasi;

PRESO ATTO della volontà espressa dalle Componenti Volontaristiche C.R.I. di adottare un regolamento unico per l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse, con esclusione del Corpo delle Infermiere Volontarie ed il Corpo Militare, già disciplinati secondo le disposizioni delle norme istitutive vigenti in materia;

VISTA la proposta formulata, in data 30 giugno 2005, di "Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della C.R.I.", condivisa e sottoscritta dall'Ispettore Nazionale dei Volontari del Soccorso; dalla Presidente del Comitato Nazionale Femminile; dall'Ispettore Nazionale dei Pionieri e dal Delegato Nazionale dei Donatori di Sangue della C.R.I.;

DETERMINA

È approvato l'allegato "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA", di cui in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Maurizio Scellì)

TITOLO I

- DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1

(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e delle leggi vigenti, l'accesso, l'organizzazione, l'ordinamento e le attività dei Soci Attivi della Croce Rossa Italiana.

ART. 2

(SOCI ATTIVI)

I Soci Attivi della Croce Rossa Italiana, di seguito denominati Volontari C.R.I. svolgono a titolo gratuito un'attività materiale o intellettuale a favore dell'Associazione, perseguendone i fini istituzionali, secondo le direttive degli Organi centrali e periferici della Croce Rossa Italiana.

ART. 3

(COMPONENTI VOLONTARISTICHE)

Ai sensi dello Statuto della Croce Rossa Italiana i Volontari C.R.I., ai fini del più efficace coordinamento delle attività ed in relazione alle tipologie delle stesse, sono organizzati nelle Componenti volontaristiche del Corpo Militare, Corpo Infermiere Volontarie, Comitato Nazionale Femminile, Volontari del Soccorso, Pionieri e Donatori di Sangue.

Le Componenti operano nei diversi livelli istituzionali con pari dignità e con le stesse prerogative.

Gli Organi dell'Associazione operanti ai vari livelli istituzionali devono assicurare, in rapporto alle risorse economiche disponibili, gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività delle Componenti, le quali sono tenute a contribuire allo sviluppo ed al potenziamento dell'Associazione.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie ed il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, sono disciplinati secondo le disposizioni delle norme istitutive vigenti in materia.

ART. 4

(COSTITUZIONE DEI GRUPPI LOCALI DEI VOLONTARI C.R.I.)

Per la costituzione di un nuovo Gruppo sono necessarie almeno 10 adesioni di aspiranti Volontari salvo più elevato numero definito dal Consiglio Nazionale di ciascuna componente, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo successivo ovvero altrettante adesioni formulate da Volontari C.R.I. già Soci Attivi.

Le adesioni devono essere inoltrate, anche con domanda collettiva, al Vertice Provinciale della Componente. Quest'ultimo, acquisito il parere conforme del Presidente del Comitato territorialmente competente della Croce Rossa Italiana, trasmette la domanda al Vertice Regionale che la invia col proprio parere al Vertice Nazionale della Componente per l'approvazione definitiva.

L'atto di approvazione del Vertice Nazionale della Componente è comunicato all'ufficio preposto del Comitato Centrale, al Vertice Regionale della componente e al Presidente del Comitato territorialmente competente per gli adempimenti amministrativi di spettanza. Quest'ultimo, su richiesta del competente Vertice Regionale della Componente, promuove il procedimento elettorale per la costituzione dei nuovi Organi elettivi decorsi 12 mesi dalla costituzione del Gruppo medesimo.

Nelle more il Vertice Regionale competente per territorio, nomina un Responsabile del Gruppo neo costituito che svolge pro-tempore le funzioni di Ispettore.

ART. 5

(REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE)

Chiunque aspiri ad aderire alla Croce Rossa Italiana in qualità di Volontario, è ammesso alla Componente da esso prescelta ove sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere Soci dell'Associazione;
- b) essere maggiorenni, salvo quanto previsto per l'accesso alla Componente Pionieri ai sensi del successivo art. V del Titolo IV del presente regolamento;
- c) essere cittadini italiani ovvero essere cittadini di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purchè regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia;
- d) non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;
- e) assumere l'impegno a svolgere gratuitamente, le attività anche di tipo intellettuale e professionale di cui al presente Regolamento;
- f) essere in possesso di idoneità psico-fisica, in relazione all'attività da svolgere, certificata ai sensi della vigente normativa.

La domanda di iscrizione alla Componente, redatta su apposito modulo eventualmente corredata da curriculum vitae è presentata al Vertice Locale della Componente che la istruisce e, se non sussistono impedimenti, l'accetta trasmettendone copia al Comitato C.R.I. territorialmente competente.

ART. 6 **(PERCORSO FORMATIVO)**

Gli aspiranti Volontari C.R.I. hanno l'obbligo di seguire un percorso informativo/formativo soggetto a verifica finale, riferito alle attività da svolgere, secondo quanto disposto dagli Organi Nazionali della Componente.

Compiuto il percorso informativo/formativo ad ogni Volontario C.R.I. è rilasciato un attestato ed un tesserino di riconoscimento con fotografia, sottoscritti dal Vertice Regionale e dal Presidente del Comitato di appartenenza, la cui foggia e le cui modalità di rilascio sono stabilite dagli Organi Nazionali delle Componenti.

Alla verifica finale del percorso predetto, è preposta una commissione composta:

- a) dal Presidente del Comitato territorialmente competente o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da almeno un docente del corso, preferibilmente diffusore di D.I.U.;
- c) dal Vertice Regionale della Componente o da un suo delegato;
- d) dal Vertice del Gruppo Locale o da un suo delegato.

Il verbale della Commissione Esaminatrice, è redatto in triplice copia su apposito modulo e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Del verbale una copia è conservata presso il Gruppo e le rimanenti copie sono trasmesse al Presidente del Comitato di appartenenza e al Vertice Regionale della Componente.

Particolari attitudini o eventuali qualifiche professionali o titoli vari anche acquisiti dal Volontario C.R.I. a seguito di corsi dell'Associazione, sono annotati nel proprio fascicolo personale.

ART. 7
(ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO)

L'elettorato attivo per le elezioni degli Organi delle Componenti si consegue al superamento della verifica finale del corso informativo/formativo.

L'elettorato passivo si consegue decorsi 12 mesi dal superamento di detta verifica finale, salvo quanto previsto per l'elezione del Vertice Nazionale delle Componenti.

ART. 8
(FASCICOLO PERSONALE)

Per ogni Volontario della C.R.I. è costituito, a cura dell'Organo di Vertice Locale della Componente, un fascicolo i cui dati ed informazioni dovranno essere conservati ed aggiornati con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.

ART. 9
(ACCERTAMENTI SANITARI)

Ogni Volontario deve essere sottoposto, a cura e con oneri a carico del Comitato C.R.I. di appartenenza in funzione delle attività svolte a periodico accertamento sanitario. Le modalità e la frequenza di queste ultime sono stabilite per ciascuna Componente dal rispettivo Consiglio Nazionale.

ART. 10
(DOVERI DEI VOLONTARI C.R.I.)

I Volontari C.R.I. nell'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartengono.

In particolare sono tenuti a:

- a) osservare i Principi fondamentali della Croce Rossa;
- b) improntare il loro comportamento a serietà ed impegno, in osservanza delle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e periferici della C.R.I. e della Componente di appartenenza;
- c) osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, i Regolamenti, le altre norme vigenti nell'Associazione e le disposizioni degli Organi direttivi della Componente;
- d) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- e) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
- f) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all'Associazione;
- g) non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici;
- h) seguire in ogni occasione sia all'interno dell'associazione che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dal presente Regolamento;
- i) versare annualmente al Comitato C.R.I. di appartenenza la quota associativa, entro i termini previsti e la quota integrativa eventualmente prescritta dal Consiglio Nazionale della Componente.

ART. 11
(DIRITTI DEI VOLONTARI C.R.I.)

I Volontari C.R.I. nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto:

- a) ad essere identificati come appartenenti alla Croce Rossa Italiana in tutte le situazioni in cui si trovino a svolgere la loro attività istituzionale;
- b) ad usufruire di locali idonei, di mezzi e materiali messi a disposizione dall'Associazione;
- c) di usufruire di idonee uniformi. L'utilizzo delle uniformi e dei distintivi è disciplinato con provvedimento del Presidente Generale della Croce Rossa Italiana su proposta del Consiglio Nazionale della Componente. I Volontari C.R.I. devono utilizzare l'uniforme e gli altri effetti loro affidati secondo le indicazioni stabilite dal citato Consiglio Nazionale;
- d) all'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e alle altre coperture disposte dalla C.R.I. in loro favore a decorrere dalla data di accettazione della domanda di iscrizione;
- e) ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese in relazione a missioni approvate dall'unità di appartenenza nonché ad usufruire dei benefici previsti dalle norme vigenti comprese le spese di vitto per i pasti durante le ore di servizio. In particolare i Volontari C.R.I. hanno diritto al buono pasto da erogarsi con le medesime condizioni stabilite per il personale dipendente dell'Ente;
- f) ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle più importanti iniziative avviate dall'unità C.R.I. e dalla Componente di appartenenza;
- g) ad esprimere in ogni circostanza il loro pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali agli Organi competenti in via gerarchica.

ART. 12 **(COPERTURE ASSICURATIVE)**

I Volontari C.R.I. nell'espletamento dei loro compiti istituzionali sono coperti da assicurazione per la responsabilità civile, per le malattie contratte in servizio, per gli infortuni occorsi e per i danni subiti per causa di servizio, nonché per i seguenti rischi:

- a) per il rischio connesso al ritiro o sospensione della patente di guida per causa di servizio nonché i danni arrecati a terzi;
- b) per le spese legali connesse alla tutela del Volontario C.R.I. citato per motivi di servizio;
- c) per le spese legali connesse alla tutela del Volontario che nell'espletamento di cariche previste dal presente Regolamento viene citato in giudizio per motivi di servizio.

In caso di esercitazioni e di impiego operativo per emergenza si applicano le misure vigenti per la Protezione Civile.

ART. 13 **(PERMANENZA NELLA QUALIFICA)**

I Volontari sono considerati Soci Attivi se:

- a) svolgono regolarmente l'attività concordata con l'Organo di Vertice Locale della Componente o con i responsabili da questo delegati, nel quadro delle direttive generali dell'Assemblea Regionale della Componente, nel rispetto delle relative direttive nazionali di componente;
- b) assolvono gli incarichi ad essi conferiti;
- c) rispettano le norme generali e quelle peculiari della propria Componente.

ART. 14
(PERDITA DELLA QUALIFICA)

I Volontari perdono la qualifica per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) radiazione dalla qualifica di Socio C.R.I.;
- c) espulsione dalla Componente;
- d) perdita dei requisiti previsti per l'accesso o per la permanenza nella qualifica;
- e) sospensione ingiustificata dal servizio attivo per un periodo superiore a 90 gg. consecutivi;
- f) mancato pagamento, entro i termini indicati dalla lettera di diffida, della quota associativa annuale e di quella integrativa, ove prevista dalla singola componente;
- g) permanenza per un periodo superiore ad 1 anno consecutivo nel ruolo di riserva senza chiedere il reintegro in servizio attivo.

ART. 15

(RUOLO DI RISERVA)

I Volontari C.R.I. che per giustificato motivo sospendono la loro collaborazione dal servizio attivo per un periodo superiore a 90 gg. consecutivi nell'anno solare, sono iscritti, a domanda, dal Vertice Locale della Componente nel ruolo di riserva fino al rientro in servizio attivo e di ciò viene fatta annotazione nel fascicolo personale.

La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di 1 anno consecutivo, decorso il quale, il Volontario C.R.I. perde la qualifica con provvedimento d'ufficio del Vertice Locale del Gruppo d'appartenenza. Di tale provvedimento è data comunicazione al Presidente del Comitato d'appartenenza e ai Vertici Provinciali e Regionale della Componente.

I Volontari C.R.I. iscritti nei ruoli di riserva possono essere riammessi a domanda nei ruoli attivi e la riammissione è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento, la cui durata e modalità sono stabilite dal Vertice del Gruppo interessato.

Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario C.R.I. è tenuto al versamento della quota di Socio Attivo e mantiene le prerogative dell'elettorato attivo ai sensi del presente Regolamento.

ART. 16 **(NORME DISCIPLINARI)**

Nell' esercizio delle loro attività i Volontari C.R.I. sono soggetti alle norme disciplinari contemplate nel presente Regolamento.

Ai Volontari C.R.I., in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni, sono applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione temporanea per un periodo massimo di 6 mesi;
- d) espulsione dalla Componente.

Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni, comunque da annotarsi nel fascicolo personale del volontario.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all'interessato, con invito formale a discolarsi entro 20 gg.. Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nella competenza del Vertice Locale della Componente.

I provvedimenti del richiamo e dell'ammonizione scritta nei confronti dei Vertici Locali, Provinciali e Regionali della Componente, sono di competenza dell'Organo gerarchico immediatamente superiore.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso in via gerarchica ovvero in opposizione, da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al competente Vertice della Componente che deciderà insindacabilmente e motivatamente entro 60 gg. dopo aver sentito le parti interessate. Decorsi i 60 gg., in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:

- 1) per gravi negligenze in servizio;
- 2) per contegno scorretto verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, i colleghi ed i dipendenti della Croce Rossa Italiana;
- 3) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- 4) per violazione del segreto d'ufficio;
- 5) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- 6) per denigrazioni dell'amministrazione e dei suoi Organi e delle altre Componenti;
- 7) per l'uso improprio o l'abuso delle cariche previste dal presente Regolamento;
- 8) per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni C.R.I..

La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Volontario C.R.I. con invito formale a discolparsi entro il termine di 20 gg..

La sospensione è proposta dal Vertice Locale della Componente e viene comminata, sentito il parere del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza del Volontario interessato, da un Collegio formato dal Vertice Regionale, che lo convoca e lo presiede, e dai Vertici Provinciali della Componente. Per le province autonome di Trento e Bolzano il citato collegio è costituito e presieduto dall'Ispettore Provinciale e dagli Ispettori di Gruppo della Componente presenti nella provincia. Il Collegio decide a maggioranza assoluta entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare.

Decorso tale termine senza che l'Organo adito si sia pronunciato la proposta s'intende respinta.

Avverso il provvedimento disciplinare di sospensione è ammesso ricorso, da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al Vertice Nazionale della Componente che deciderà entro i successivi 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di sospensione il Volontario C.R.I. è sospeso dal servizio e dalle sue funzioni in via cautelativa con decorrenza dalla data di applicazione del provvedimento disciplinare da parte del Collegio Regionale.

Nei confronti dei Vertici Locali, Provinciali e Regionali, la proposta di sospensione è demandata all'Organo gerarchicamente superiore. E' ammesso ricorso per via gerarchica.

Nei confronti dei Vertici Nazionali delle Componenti il provvedimento di sospensione è riservato alla competenza del Consiglio Nazionale ed è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al Presidente Generale della Croce Rossa Italiana che deciderà entro il termine di 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

L'espulsione è comminata:

- 1) per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
- 2) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- 3) per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
- 4) per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti;
- 5) per gravi atti di insubordinazione.

Il provvedimento dell'espulsione è comminato dal Consiglio Nazionale della Componente sentito il parere del presidente del Comitato di appartenenza del Volontario C.R.I. interessato. Il provvedimento è richiesto del Vertice Regionale competente, che provvede a istruire la proposta di espulsione pervenuta dal Vertice Locale, dopo aver sentito le parti interessate.

Avverso il provvedimento disciplinare di espulsione è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto ed entro 30 gg. al Presidente Generale della C.R.I. che deciderà entro il termine di

90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

Per i Vertici Locali e Provinciali dei Volontari C.R.I. la proposta di espulsione viene formulata dall'Organo gerarchicamente superiore della Componente.

Per i Vertici Regionali e Nazionali il provvedimento di espulsione è adottato dal Consiglio Nazionale di Componente e l'eventuale ricorso deve essere inoltrato al Presidente Generale della C.R.I. che decide entro il termine di 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di espulsione il Volontario C.R.I. è sospeso dal servizio e dalle funzioni in via cautelativa con decorrenza dalla data di comminazione del provvedimento da parte del Consiglio Nazionale competente.

ART. 17

(CONSEGUENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI)

I Volontari C.R.I. che ricoprono cariche elettive previste dal presente Regolamento, decadono dalle stesse se sottoposti a provvedimento disciplinare di sospensione o di espulsione dalla Componente o di radiazione come Socio.

Ricorrendo tale ipotesi il Vertice della Componente gerarchicamente sovra ordinato procede alla nomina di un Commissario.

I Volontari C.R.I. che siano incorsi nel provvedimento disciplinare della sospensione non possono candidarsi ad alcuna delle cariche di cui al presente Regolamento per un periodo di almeno 48 mesi a far data dalla definitività del provvedimento.

ART. 18

(DEFINITIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

Ai sensi del presente Regolamento il provvedimento disciplinare è definitivo nel giorno del rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere presentato.

ART. 19 **(TRASFERIMENTI)**

Il Volontario C.R.I. che intende trasferirsi ad altro Gruppo presenta apposita richiesta al proprio Vertice di Componente. Il trasferimento è autorizzato:

- a) dal Vertice Provinciale, qualora il trasferimento avvenga fra Gruppi di una stessa provincia;
- b) dal Vertice Regionale, qualora il trasferimento avvenga fra Gruppi della stessa regione, appartenenti a province diverse;
- c) dai Vertici Regionali interessati, qualora il trasferimento avvenga fra Gruppi di due regioni diverse.

Del trasferimento è data comunicazione ai Presidenti dei Comitati C.R.I. interessati.

Il fascicolo personale del Volontario C.R.I. trasferito, conservandone copia agli atti, deve essere inviato in originale e con la dovuta riservatezza al Vertice Locale del Gruppo di nuova destinazione.

Con le modalità indicate dal presente articolo e autorizzato lo svolgimento temporaneo del servizio presso altre Unità C.R.I.. Il servizio svolto è certificato con apposita relazione dal Vertice del Gruppo Locale presso il quale il Volontario C.R.I. ha prestato servizio.

Il trasferimento del Socio Attivo da una Componente all'altra è subordinato alla frequenza del percorso formativo previsto per la Componente di destinazione.

ART. 20
(REVISIONE DEGLI ELENCHI DEI VOLONTARI C.R.I.)

Il Vertice di Gruppo, entro il 31 gennaio di ogni anno, revisiona l'elenco dei Volontari C.R.I. iscritti nella Componente al 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al Comitato C.R.I. di appartenenza e al Vertice Provinciale e Regionale della Componente.

I Volontari C.R.I. titolari di cariche o di incarichi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto C.R.I. sono considerati in servizio attivo.

ART. 21
(INCOMPATIBILITA')

Il Volontario C.R.I. che ricopra cariche presso altra Associazione che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi a quelli propri della C.R.I. non è titolare del diritto di elettorato passivo ai sensi del presente Regolamento.

L'iscrizione alla Croce Rossa Italiana è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi dell'Associazione.

Tutte le cariche elettive di cui al presente Regolamento sono incompatibili tra loro.

TITOLO II
- ORDINAMENTO DELLE COMPONENTI -

ART. 22
(ORGANI NAZIONALI)

Sono Organi Nazionali di ciascuna Componente:

- a) l'Assemblea Nazionale;**
- b) il Consiglio Nazionale;**
- c) il Consiglio Esecutivo;**
- d) l'Ispettore Nazionale.**

ART. 23

(ASSEMBLEA NAZIONALE)

L'Assemblea Nazionale è costituita dagli Ispettori, Commissari o Responsabili dei Gruppi Locali, dagli Ispettori Provinciali e Regionali, dai Vice Ispettori Nazionali e dall'Ispettore Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dall'Ispettore Nazionale ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Ispettore Nazionale Vicario se nominato, o da un Vice Ispettore Nazionale. Si riunisce ogni due anni su convocazione di chi la presiede, nonché in via straordinaria su richiesta del Consiglio Nazionale previa autorizzazione del Presidente Generale della C.R.I..

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea Nazionale è richiesta la presenza, in prima convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto o in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei Componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Se un Ispettore non può partecipare all'Assemblea, egli può delegare per iscritto il Vice Ispettore Vicario, se nominato.

L'Assemblea Nazionale è convocata, tramite avviso con l'ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 30 gg. prima della data fissata per la sua riunione.

Di ciascuna riunione dell'Assemblea Nazionale deve essere redatto apposito processo verbale sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato. Copia del processo verbale viene trasmessa al Presidente Generale della C.R.I..

L'Assemblea Nazionale:

- 1) formula le linee programmatiche dell'attività della Componente a livello nazionale;
- 2) indica le strategie di sviluppo della Componente;
- 3) propone le modifiche e le integrazioni da apportare al presente Regolamento.

ART. 24 **(CONSIGLIO NAZIONALE)**

Il Consiglio Nazionale è costituito dagli Ispettori Regionali e dagli Ispettori Provinciali delle province Autonome di Trento e Bolzano e dai membri del Consiglio Esecutivo.

Esso è convocato dall'Ispettore Nazionale che lo presiede e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Ispettore Nazionale vicario se nominato, o da un Vice Ispettore Nazionale.

Si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione di chi lo presiede, nonché ogni qualvolta che per motivata necessità ne fa richiesta un terzo dei Membri del Consiglio Nazionale medesimo ed è convocato tramite avviso con l'ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 15 gg. prima della data fissata per la sua riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è richiesta la presenza, in prima convocazione dei due terzi dei componenti o in seconda convocazione della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se un Ispettore Regionale non può partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale può delegare per iscritto l'Ispettore Provinciale Vicario, se nominato, per non più di una volta ogni anno solare.

Di ciascuna riunione del Consiglio Nazionale deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da chi lo presiede e dall'estensore appositamente nominato.

Copia del verbale viene trasmessa ai vertici regionali della componente e al Presidente Generale C.R.I. che entro 30 gg. dalla ricezione ratifica o respinge le singole deliberazioni con motivato provvedimento.

Il Consiglio Nazionale entro il mese di luglio programma le attività dell'anno successivo sulla base degli orientamenti di massima emersi dall'Assemblea Nazionale e preventiva le spese per la sua realizzazione. Il bilancio di previsione è sottoposto all'esame degli Organi competenti della C.R.I. e, dopo la sua approvazione, inserito nel bilancio generale della stessa.

Il Consiglio Nazionale coordina le attività della Componente ed elegge nella prima riunione i membri del Consiglio esecutivo, ai sensi dell'art. 25.

ART. 25 **(CONSIGLIO ESECUTIVO)**

Il Consiglio Esecutivo è composto dall'Ispettore Nazionale e da tre Vice Ispettori Nazionali preferibilmente scelti in modo tale da rappresentare le realtà territoriali del nord, del centro e del sud d'Italia.

L'Ispettore ed i tre Vice Ispettori Nazionali sono eletti dal Consiglio Nazionale per l'occasione allargato ai vertici provinciali della componente fra i Soci Attivi iscritti alla stessa da almeno quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente Generale della C.R.I. su richiesta dell'Ispettore Nazionale uscente ovvero del Consiglio Nazionale della Componente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Le candidature possono essere presentate singolarmente per Ispettore e Vice Ispettore Nazionale ovvero è facoltà presentare la candidatura ad Ispettore Nazionale e Vice Ispettori Nazionali in un'unica lista collegata comprendente l'intero Consiglio Esecutivo. Non sono ammesse al voto liste collegate che prevedano solo in modo parziale la composizione del Consiglio Esecutivo candidato.

Ricorrendo la candidatura in lista collegata, tutti i componenti il Consiglio Esecutivo candidato devono sottoscrivere la presentazione della candidatura della lista.

Le elezioni si svolgono con la predisposizione di due distinte schede:

- 1) scheda contenete i nominativi dei candidati ad Ispettore Nazionale singolarmente presentatisi ed i nominativi dei candidati ad Ispettore Nazionale presentatisi in lista collegata con i nominativi dei componenti il Consiglio Esecutivo compresi nella lista;
- 2) scheda contenete i nominativi dei candidati a Vice Ispettore Nazionale singolarmente presentatisi.

Qualora riporti il maggior numero di preferenze un candidato ad Ispettore Nazionale singolarmente presentatosi, sono eletti i tre candidati a Vice Ispettore Nazionale singolarmente presentatisi che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze e si prescinde dalle preferenze espresse ai candidati componenti i Consigli Esecutivi compresi nelle liste collegate.

Qualora riporti il maggior numero di preferenze un candidato ad Ispettore Nazionale presentatosi in lista collegata con i nominativi dei componenti l'intero Consiglio Esecutivo, sono eletti tutti i membri del Consiglio Esecutivo compresi nella lista che ha raggiunto il maggior numero di preferenze.

L'elezione si svolge con la partecipazione al Consiglio Nazionale allargato di almeno 1/3 degli aventi diritto.

Gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente Generale della C.R.I. che, accertata la validità delle operazioni, entro 5 gg. procede alla proclamazione degli eletti.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Il Consiglio Esecutivo:

- 1) rende esecutive le direttive emanate dal Consiglio Nazionale;
- 2) provvede alla soluzione delle problematiche di rilievo nazionale;
- 3) assolve agli incarichi delegati dal Consiglio Nazionale e dall'Ispettore Nazionale;
- 4) predisporre l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Nazionale.

ART. 26 **(ISPETTORE NAZIONALE)**

L'Ispettore ed i tre Vice Ispettori Nazionali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

In caso di dimissioni di un Vice Ispettore Nazionale prima della scadenza naturale del mandato subentra allo stesso il primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza di candidati non eletti l'Ispettore Nazionale provvede a nominare un sostituto che, scelto tra i membri del Consiglio Nazionale, rimane in carica per la parte residua del mandato dell'Ispettorato. L'atto di nomina deve essere comunicato entro 5 gg. al Presidente Generale della C.R.I. ai fini della proclamazione.

In caso di dimissioni dell'Ispettore Nazionale prima della scadenza naturale del mandato, si procede all'indizione di nuove elezioni.

L'Ispettore Nazionale:

- a) rappresenta la Componente a livello Nazionale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Nazionale;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Esecutivo;
- d) può avvalersi di collaboratori esperti, cui affidare specifici incarichi o progetti nazionali, sentiti i Vice Ispettori Nazionali;
- e) può individuare tra i Vice Ispettori Nazionali eletti, il Vice Ispettore Nazionale Vicario che svolge le funzioni dell'Ispettore Nazionale in caso di sua assenza o impedimento. In alternativa, con parere favorevole del Consiglio Nazionale, il vicario può essere nominato dall'Ispettore Nazionale fra i membri del Consiglio Nazionale. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Presidente Generale della C.R.I. e agli Ispettori Regionali;

- f) risponde dell'attività della Componente al Presidente Generale della C.R.I.;
- g) è Organo di collegamento della Componente con gli Uffici centrali della Croce Rossa Italiana, ai quali è devoluta l'amministrazione direttamente e/o a mezzo dei singoli Comitati in conformità alle leggi vigenti in materia;
- h) fornisce l'interpretazione autentica delle norme regolamentari della propria componente. Il potere interpretativo delle norme del presente regolamento è attribuito congiuntamente ai vertici nazionali delle Componenti di cui al successivo Titolo IV;
- i) approva la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Locali, secondo le normative stabilite dalla componente.

ART. 27 **(ORGANI REGIONALI)**

Sono Organi Regionali delle Componenti:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) l'Ispettore Regionale.

L'Assemblea Regionale è costituita dagli Ispettori o Commissari Provinciali, dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi Locali regolarmente costituiti nella regione. Le riunioni sono valide se è presente in prima convocazione almeno un terzo dei componenti o in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.

L'Assemblea Regionale si riunisce su convocazione dell'Ispettore Regionale, in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta che per motivata necessità ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea Regionale, convocata tramite avviso con l'ordine del giorno comunicato ai componenti e all'Ispettore Nazionale almeno 15 gg. prima della data fissata per la sua riunione:

- 1) formula e delibera la programmazione delle attività della Componente a livello regionale;
- 2) indica le strategie ed i progetti di sviluppo;
- 3) impartisce le direttive generali in materia di attività o di servizi da svolgere ai fini del mantenimento della qualifica di Socio Attivo, in conformità con le direttive nazionali della Componente;
- 4) elegge l'Ispettore Regionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono valide se assunte con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti.

Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale firmato dall'Ispettore Regionale e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato. Copia di detto verbale è trasmessa a cura dell'Ispettore Regionale ed entro 30 gg. dalla riunione all'Ispettore Nazionale ed al Presidente del Comitato Regionale. Quest'ultimo nel caso di deliberazioni propositive, entro 30 gg. dalla ricezione del verbale, sentito l'Ispettore Nazionale sulle singole proposte dell'Assemblea, potrà approvarle o respingerle con motivato provvedimento.

Se, per giustificato motivo, un Membro dell'Assemblea Regionale è impedito alla partecipazione, è delegato per iscritto a sostituirlo il Vice Ispettore Vicario se nominato.

L'Ispettore Regionale:

- 1) rappresenta la Componente a livello regionale;
- 2) convoca e presiede l'Assemblea Regionale;
- 3) coordina l'attività della Componente a livello regionale e ne riferisce al Presidente del Comitato Regionale e all'Ispettore Nazionale;
- 4) richiede l'indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche di Ispettore Provinciale;
- 5) risponde del proprio operato all'Ispettore Nazionale e al Presidente del Comitato Regionale della C.R.I.;
- 6) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Nazionali;
- 7) convoca periodicamente gli Ispettori Provinciali presenti nella regione;
- 8) può individuare tra gli Ispettori Provinciali il proprio Vicario che svolge le funzioni dell'Ispettore Regionale in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale all'Ispettore Nazionale, agli Ispettori Provinciali e dei Gruppi Locali della regione;
- 9) può avvalersi di collaboratori esperti scelti tra i Volontari della regione a cui affidare specifici incarichi o progetti regionali;
- 10) nomina i Responsabili dei Gruppi Locali di nuova costituzione, sentito l'Ispettore Provinciale;
- 11) nomina i Commissari Provinciali di Componente;
- 12) trasmette all'Ispettore Nazionale una relazione sulle attività svolte annualmente in sede regionale;
- 13) cura l'esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.

L'Ispettore Regionale può, con atto formale, comunicato ai membri dell'Assemblea Regionale, delegare l'esercizio di specifiche funzioni di cui rimane titolare, agli Ispettori Provinciali.

L'Ispettore Regionale è eletto in una unica tornata elettorale dai componenti l'Assemblea Regionale con votazione a scrutinio segreto. L'elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato Regionale C.R.I. su richiesta dell'Ispettore Nazionale.

Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato Regionale. Quest'ultimo, trascorsi 5 gg. dalla chiusura delle operazioni elettorali senza che sia pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione dell'eletto e ne dà notizia all'Ispettore Nazionale.

ART. 28 **(ORGANI PROVINCIALI)**

Sono Organi Provinciali delle Componenti:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) l'Ispettore Provinciale.

L'Assemblea Provinciale è costituita dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili di tutti i Gruppi regolarmente costituiti nell'ambito provinciale. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dall'Ispettore Provinciale. Qualora in una Provincia non risultino costituiti almeno due Gruppi, l'Assemblea Provinciale è costituita sulla base delle norme previste per l'Assemblea Locale e l'Ispettore Provinciale può avvalersi della facoltà prevista all'art. 29 punto 10).

E' ammessa, ove stabilito all'unanimità dal Consiglio Nazionale della Componente, la coincidenza della carica di Ispettore di Gruppo e di Ispettore Provinciale.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto in prima convocazione o, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Provinciale:

- 1) programma l'attività della Componente sul territorio provinciale;
- 2) propone le strategie e le attività peculiari a livello provinciale e verifica l'attuazione a livello provinciale dei programmi promossi a livello regionale e nazionale;
- 3) verifica lo stato di attuazione dei programmi e dei piani di attività in ambito provinciale;
- 4) elegge l'Ispettore Provinciale.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dall'Ispettore Provinciale e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato, sarà trasmesso entro 30 gg. all'Ispettore Regionale, agli Ispettori di Gruppo della provincia, al Presidente del competente Comitato Provinciale della C.R.I..

L'Assemblea Provinciale è convocata, tramite avviso contenente l'ordine del giorno comunicato ai componenti e all'Ispettore Regionale, almeno 10 gg. prima della data fissata per la riunione. L'Ispettore di Gruppo impossibilitato a partecipare può formalmente delegare il proprio Vicario se nominato.

L'Ispettore Provinciale:

- 1) rappresenta la Componente nella provincia;
- 2) convoca e presiede l'Assemblea Provinciale;
- 3) coordina gli Ispettori della provincia;
- 4) assolve ai compiti delegati dall'Ispettore Regionale;
- 5) risponde del proprio operato all'Ispettore Regionale e al Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I.;
- 6) può individuare tra gli Ispettori di Gruppo il proprio Vicario che svolge i compiti e le funzioni dell'Ispettore Provinciale in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale all'Ispettore Regionale e agli Ispettori dei Gruppi Locali della provincia;
- 7) può avvalersi di collaboratori esperti, scelti tra i Volontari della provincia a cui affidare specifici incarichi o progetti;
- 8) gestisce e cura l'attuazione delle attività approvate dall'Assemblea Provinciale.

L'Ispettore Provinciale è eletto in una unica tornata elettorale dai componenti l'Assemblea Provinciale con votazione a scrutinio segreto.

L'elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Ispettore Provinciale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Le elezioni sono indette, dal Presidente del Comitato Provinciale su richiesta dell'Ispettore Regionale competente per territorio.

Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato Provinciale, che trascorsi 5 gg. dalla chiusura delle operazioni elettorali, senza che sia pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione dell'eletto e ne dà notizia agli Organi Istituzionali della C.R.I. e della Componente in sede provinciale, all'Ispettore Regionale ed all'Ispettore Nazionale.

ART. 29 **(ORGANI LOCALI)**

Sono Organi di Gruppo di ciascuna Componente:

- a) l'Assemblea di Gruppo;
- b) l'Ispettore di Gruppo.

L'Assemblea di Gruppo, presieduta dall'Ispettore di Gruppo, è composta da tutti i Volontari appartenenti al Gruppo e si riunisce, in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Volontari. Essa è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno un terzo degli aventi diritto o in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di Gruppo è convocata, tramite avviso con l'ordine del giorno affisso all'albo C.R.I. ed inviato all'Ispettore Provinciale almeno 10 gg. prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea di Gruppo elabora le linee generali di sviluppo, le attività e gli obiettivi strategici del Gruppo, inoltre approva ed adotta i programmi ed i piani di attività annuali proposte dall'Ispettore del Gruppo.

L'Assemblea del Gruppo assume le decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall'Ispettore e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato, che sarà esposto entro 30 gg. all'Albo C.R.I. e trasmesso entro lo stesso termine all'Ispettore Provinciale e al Presidente del Comitato C.R.I. competente. Quest'ultimo, in caso di deliberazioni propositive, entro 15 gg. dalla data di ricezione del verbale, sentito l'Ispettore Provinciale sulle singole proposte dell'Assemblea, potrà approvarle o respingerle con motivato provvedimento.

L'Assemblea elegge l'Ispettore di Gruppo e due Vice Ispettori.

L'Ispettore e i due Vice Ispettori di Gruppo sono eletti in una unica tornata elettorale a scrutinio segreto dai Membri dell'Assemblea con votazione su due distinte schede riportanti i nominativi dei Volontari candidati.

L'elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Non sono ammesse deleghe di voto.

Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato C.R.I. competente che, trascorsi 5 gg. dalla chiusura delle procedure elettorali, senza che sia pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione degli eletti e ne dà formale comunicazione all'Ispettore Provinciale, Regionale e Nazionale della Componente. Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza su richiesta dell'Ispettore Provinciale competente per territorio.

L'Ispettore di Gruppo:

- 1) rappresenta la Componente a livello Locale;
- 2) coordina l'attività del Gruppo coadiuvato dai due Vice Ispettori;
- 3) può scegliere tra i due Vice Ispettori eletti quello esercente le funzioni vicarie. Della nomina deve essere data comunicazione formale all'Ispettore Provinciale;
- 4) risponde delle attività e della disciplina dei Volontari all'Ispettore Provinciale e al Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza;
- 5) è personalmente responsabile nei confronti del Presidente del Comitato C.R.I. d'appartenenza della conservazione del materiale affidato ai Volontari;
- 6) può avvalersi di collaboratori esperti cui affidare specifici incarichi o progetti, sentiti i Vice Ispettori del Gruppo;
- 7) convoca e presiede l'Assemblea del Gruppo;
- 8) elabora, sentiti ai due Vice Ispettori, la programmazione delle attività e dei progetti da sottoporre all'Assemblea;
- 9) propone argomenti da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- 10) l'Ispettore di Gruppo può avvalersi, nel quadro delle direttive degli Organi Nazionali della Componente, di un organismo consultivo e propositivo i cui membri sono nominati dall'Ispettore stesso sulla base delle designazioni dell'Assemblea di Gruppo.

Il Vice Ispettore Vicario, se nominato, svolge i compiti e le funzioni dell'Ispettore in caso di sua assenza o impedimento. I Vice Ispettori coadiuvano l'Ispettore nella gestione del Gruppo.

In caso di dimissioni di un Vice Ispettore prima della scadenza naturale del mandato, l'Ispettore di Gruppo provvede a nominare un sostituto che, scelto tra i Volontari del Gruppo titolare del diritto di elettorato passivo, rimane in carica per la parte residua del mandato dell'Ispettorato. L'atto di nomina deve essere esposto entro 5 gg. all'Albo C.R.I. e comunicato entro lo stesso termine al Presidente del Comitato C.R.I. d'appartenenza per la proclamazione, oltre che all'Ispettore Provinciale e Regionale della Componente.

In caso di dimissioni dell'Ispettore di Gruppo prima della scadenza naturale del mandato, si procede all'indizione di nuove elezioni.

ART. 30
(NORME ELETTORALI)

Le procedure elettorali per le cariche delle Componenti sono disciplinate dal successivo Titolo III del presente Regolamento.

ART. 31
(COMMISSARIAMENTO)

Il commissariamento di un Vertice di Componente è disposto dall'Organo gerarchicamente superiore, sentito il Presidente del Comitato C.R.I. del livello territoriale corrispondente, ricorrendo i seguenti casi:

- a) in caso di cessazione, prima della scadenza naturale del mandato degli Ispettori di Gruppo e degli Ispettori Provinciali, il Vertice di Componente immediatamente superiore nomina un Commissario che rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi entro il quale devono essere indette nuove elezioni per il rinnovo delle cariche in questione. Analogamente procede l'Ispettore Nazionale per gli Ispettori Regionali;
- b) in caso di cessazione, prima della scadenza naturale del mandato dell'Ispettore Nazionale, il Presidente Generale della C.R.I. nomina un Commissario indicato dal Consiglio Nazionale che rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi entro il quale devono essere indette nuove elezioni per il rinnovo dell'Ispettorato Nazionale della Componente.

Analogamente a quanto sopra disposto, si procede alla nomina di un commissario:

- a) qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati;
- b) in caso di decadenza dalla carica conseguente all'applicazione di una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 32
(ADOZIONE E MODIFICHE)

Il presente Regolamento è adottato ai sensi delle norme previste dal vigente Statuto C.R.I..

Ogni altra norma precedentemente emanata in contrasto con il presente Regolamento si intende abrogata.

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate congiuntamente dai Consigli Nazionali delle Componenti di cui al successivo Titolo IV ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale C.R.I.

ART. 33
(DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento di approvazione.

Alla scadenza dei mandati delle cariche di Componente in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si procederà al loro rinnovo nel rispetto delle norme elettorali del presente Regolamento.

TITOLO III
- NORME ELETTORALI -
REGOLAMENTO NAZIONALE VOLONTARI DELLA C.R.I.

ART. 1

Le elezioni per gli Ispettori e i Vice Ispettori di Gruppo sono indette con provvedimento del Presidente del Comitato della C.R.I. territorialmente competente, su richiesta dell'Ispettore Provinciale, entro 30 gg. dalla richiesta.

Al Presidente del Comitato C.R.I. competono tutti gli adempimenti connessi alle elezioni.

La data di svolgimento dell'esperimento elettorale è concordato tra l'Ispettore Provinciale richiedente e il Presidente del Comitato.

ART. 2

Almeno 30 gg. prima dalla data fissata per le elezioni devono essere resi pubblici con affissione nell'albo del Gruppo Locale l'elenco dei Volontari C.R.I. ammessi a votare (elettorato attivo) e quello dei Volontari C.R.I. che possono essere eletti (elettorato passivo). Detti elenchi devono essere redatti e sottoscritti dall'Ispettore del Gruppo Locale e controfirmati dal Presidente del competente Comitato della C.R.I..

La valutazione della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo in capo ai Volontari C.R.I. deve essere effettuata alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni di cui all'art. 1.

ART. 3

Entro 5 gg. dall'esposizione degli elenchi all'albo del competente Comitato della C.R.I., è possibile chiedere per iscritto al Presidente del Comitato medesimo eventuali variazioni o integrazioni motivate.

ART. 4

Fermo restando quanto indicato all'art. 2 ultimo capoverso, qualora si rendessero necessarie eventuali rettifiche o modifiche ed integrazioni degli elenchi di cui al precedente art. 3, le stesse devono essere sottoscritte dagli Organi che hanno firmato gli elenchi e non modificano le scadenze previste.

ART. 5

Le condizioni di diritto di voto e di eleggibilità ai vari livelli, sono quelle previste dalle disposizioni del presente Regolamento Nazionale.

ART. 6

Ciascun candidato deve far pervenire, al Presidente del Comitato e all'Ispettore del livello gerarchico sovra ordinato rispetto al Vertice di Componente per il quale si procede alle elezioni, la propria candidatura corredata da un eventuale programma e/o curriculum di non più di 5 cartelle dattiloscritte, entro e non oltre 20 gg. prima della data fissata per l'elezione.

In ogni caso la candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato.

ART. 7

L'elenco dei candidati redatto dal Presidente del competente Comitato C.R.I. secondo l'ordine di presentazione delle candidature, deve essere sottoscritto dal Presidente del Comitato stesso o suo delegato e dall'Ispettore del livello sovra ordinato e reso pubblico unitamente agli eventuali programmi elettorali e/o curriculum, con affissione all'albo del Gruppo Locale almeno 15 gg. prima della data fissata per l'elezione.

ART. 8

Entro 10 gg. prima della data fissata per l'elezione devono essere nominati i componenti il Seggio elettorale in numero di 3 e così designati:

- PRESIDENTE:** Presidente Comitato C.R.I. competente o suo delegato;
MEMBRO: Ispettore del livello gerarchicamente sovra ordinato o suo delegato;
MEMBRO: Designato di concerto tra i due precedenti componenti.

In caso di improvvisa assenza o impedimento di uno o più componenti il Seggio elettorale, il Presidente del Comitato nomina uno o più Membri in loro sostituzione, previo accordo con l'Ispettore del livello gerarchico sovra ordinato.

Ai predetti componenti del Seggio elettorale competono tutti gli adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di spoglio delle schede.

Il Seggio elettorale deve rimanere aperto per le operazioni di voto almeno 6 ore consecutive.

ART. 9

Le schede elettorali, firmate dai membri del seggio medesimo prima delle operazioni di voto, devono riportare i nominativi dei candidati in ordine di presentazione delle candidature.

Le operazioni di spoglio delle schede hanno inizio immediatamente dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.

Lo spoglio è pubblico.

ART. 10

Di tutte le operazioni elettorali deve essere data esplicita menzione nel verbale che, sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale, deve essere trasmesso entro 48 ore dalla chiusura del seggio in plico sigillato al Presidente del Comitato unitamente alle schede, debitamente sottoscritte dai componenti il seggio medesimo.

Una copia del verbale deve essere contestualmente affissa all'albo dell'unità C.R.I. dove si sono svolte le elezioni.

ART. 11

Per le elezioni delle cariche di Ispettore Provinciale e di Ispettore Regionale si applicano, analogicamente, le norme di cui ai precedenti articoli.

Per le elezioni alle cariche di Ispettore Nazionale e di Vice Ispettori Nazionale delle Componenti, gli adempimenti assegnati ai comitati competenti sono assolti dal Presidente Generale che presiede il seggio elettorale di cui nomina due membri fra i componenti del Consiglio Nazionale della Componente.

ART. 12

Ogni e qualsiasi ricorso concernente le operazioni di cui al presente Regolamento deve essere presentato per iscritto all'Organo competente che ha indetto le elezioni entro 5 gg. decorrenti dalla data in cui è stata affissa all'albo copia del verbale delle operazioni elettorali.

L'Organo competente all'esame del ricorso è quello gerarchicamente superiore a quello responsabile del procedimento elettorale. Il ricorso è deciso di concerto con l'Ispettore gerarchicamente sovra ordinato a quello per cui si procede alle elezioni entro 30 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso s'intende accolto.

Per i ricorsi riguardanti l'elezione dei Vertici Nazionali delle Componenti, decide il Presidente Generale della C.R.I. entro 30 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso s'intende accolto.

ART. 13

Il candidato che risulti eletto in due distinte cariche, deve formulare per iscritto l'opzione entro 5 gg. dal verificarsi della condizione di incompatibilità. In difetto, si presume prescelta la carica afferente al livello gerarchicamente superiore.

ART. 14

Qualora in esito alla procedura elettorale due candidati ottengano il medesimo numero di voti validi, risulta eletto il candidato che annovera il maggior numero di anni di servizio nella Croce Rossa Italiana alla data di indizione delle elezioni. Se dovesse permanere ulteriormente una situazione di parità, risulta eletto il candidato più giovane per età.

TITOLO IV **-PARTE SPECIALE –**

ATTIVIATÀ

I

(COMITATO FEMMINILE)

Le Volontarie del Comitato Femminile costituiscono la Componente che, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, promuove, coordina e svolge iniziative assistenziali in materia sociale e sanitaria.

II

(ATTIVITA' DEL COMITATO FEMMINILE)

Il Comitato Femminile:

- a) svolge le proprie attività in ambito sociale ed assistenziale mediante l'ascolto, l'accoglienza, l'ospitalità, l'integrazione sociale e culturale ed il sostegno economico rivolto alle fasce più deboli, anche in collaborazione con il sistema pubblico di Assistenza. In tale ambito è affidata alla Componente la programmazione, il coordinamento e lo svolgimento delle attività di Fund Raising espletate avvalendosi dell'organismo di cui all'art. 29 punto 10;
- b) collabora all'organizzazione dei magazzini C.R.I. per l'emergenza, contribuendo alla disponibilità del materiale necessario;
- c) organizza la distribuzione dei generi di sostegno alimentare assegnati dall'Unione Europea;
- d) promuove i corsi di informazione, formazione e comunicazione nel settore del Fund Raising.

I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attività sopra indicate nel rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi formativi e dei protocolli operativi propri della Componente del Comitato Femminile. Essi sono sottoposti nell'esercizio di tali attività alle competenze disciplinari della propria componente. L'iniziativa disciplinare è attribuita ai competenti organi della Sezione Femminile.

III

(VOLONTARI DEL SOCCORSO)

I Volontari del Soccorso costituiscono la componente della Croce Rossa Italiana che, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, si caratterizzano per lo svolgimento delle attività di emergenza sanitaria, di pronto soccorso e di trasporto infermi.

IV

(ATTIVITA' DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO)

I Volontari del Soccorso:

- a) promuovono, coordinano e svolgono le attività di emergenza sanitaria, di pronto soccorso e di trasporto infermi anche negli interventi di protezione civile in seguito a calamità o disastri;
- b) promuovono nel rispetto delle normative di settore l'attività di formazione e di preparazione del personale nelle materie sopra indicate;
- c) organizzano simulazioni, anche pubbliche, riferite alle tecniche di intervento sanitario;
- d) organizzano e promuovono l'attività del soccorso organizzato e le correlate competizioni ai vari livelli territoriali;
- e) organizzano e diffondono le tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base di competenza del personale laico.

I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attività sopra indicate nel rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi formativi e dei protocolli operativi propri della Componente dei Volontari del Soccorso. Essi sono sottoposti nell'esercizio di tali attività alle competenze disciplinari della propria componente. L'iniziativa disciplinare è attribuita ai competenti organi dei Volontari del Soccorso.

V **(PIONIERI)**

I Pionieri costituiscono la Componente giovane della Croce Rossa Italiana che, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana ed in aderenza alle dichiarazioni programmatiche delle altre Società Nazionali di Croce Rossa della Gioventù, inquadra la loro azione nelle aree della salute, della pace, del servizio alla comunità e della cooperazione internazionale.

Si accede alla componente Pionieri a partire dal compimento dell'ottavo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo e vi si permane in relazione alle attività svolte.

Per i Pionieri minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela.

VI **(ATTIVITA' DEI PIONIERI)**

I Pionieri operano nelle aree di intervento di cui all'articolo precedente, sulla base di quanto previsto dal Progetto Associativo della Componente, rivolgendo la loro azione verso i più giovani.

Ruolo essenziale dei Pionieri è quello di educare i giovani affinché facciano propri i valori del Movimento, attraverso l'applicazione di uno specifico Progetto Educativo ed Associativo della Componente improntato al metodo dell'educazione alla pari.

I Pionieri che non hanno ancora raggiunto l'età dei 14 anni sono fruitori del servizio reso dai loro colleghi di età superiore, secondo quanto previsto dal Progetto Educativo approvato periodicamente da ogni Gruppo Pionieri, sulla scorta delle direttive approvate dal Consiglio Nazionale della Componente.

I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attività sopra indicate nel rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi formativi e dei protocolli operativi propri della Componente dei Pionieri. Essi sono sottoposti nell'esercizio di tali attività alle competenze disciplinari della propria componente. L'iniziativa disciplinare è attribuita ai competenti organi dei Pionieri.

VII

(DONATORI SANGUE)

I Donatori Sangue costituiscono la componente della Croce Rossa Italiana che, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, promuovono la cultura della donazione del sangue e derivati e concorrono al raggiungimento dell'autosufficienza mediante donazioni volontarie, periodiche e gratuite.

VIII

(ATTIVITA' DEI DONATORI SANGUE)

Il Donatori Sangue :

- a) promuovono la donazione del sangue nell'Associazione e nella popolazione;
- b) contribuiscono alla diffusione della coscienza trasfusionale per mezzi di personale specificamente formato;
- c) contribuiscono alla raccolta anche mediante propri centri fissi e mobili;
- d) operano per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;
- e) collaborano con le Istituzioni per la materia trasfusionale al livello centrale e periferico.

I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attività sopra indicate nel rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi formativi e dei protocolli operativi propri della Componente dei Donatori di Sangue. Essi sono sottoposti nell'esercizio di tali attività alle competenze disciplinari della propria componente. L'iniziativa disciplinare è attribuita ai competenti organi dei Donatori di Sangue.

IX

(ATTIVITA' COMUNI)

I Volontari della C.R.I. concorrono nel rispetto delle disposizioni impartite dalla propria Componente di appartenenza allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla formazione in materia di educazione sanitaria, primo soccorso e nelle altre attività istituzionali dell'associazione;
- b) alla formazione del proprio personale;
- c) all'attività di monitoraggio;
- d) agli interventi di protezione civile e di soccorso psicologico in caso di calamità ed emergenza;
- e) alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario;
- f) alle attività socio-sanitarie e socio assistenziali sulla base di convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati ed Istituzioni;
- g) alle attività connesse con il soccorso cinofilo, con il soccorso ed il salvataggio in acqua, con il soccorso in montagna e su piste da sci e con ogni altra attività speciale autorizzata;
- h) a tutte le altre attività istituzionali approvate dagli Organi Nazionali di ciascuna componente;
- i) a tutte le altre attività ed iniziative istituzionali conformi ai fini statutari, in quanto previamente esaminate ed approvate dal Comitato C.R.I. di appartenenza.

Fatto salvo quanto indicato all'art. II lett. a) del presente Titolo, l'attività di Fund Raising è coordinata e disciplinata dagli Organi Istituzionali dell'Associazione, che disciplinano altresì con modalità omogenee l'attività di propaganda e di promozione delle attività.

Nello svolgimento delle predette attività le Componenti improntano la loro azione alla reciproca intesa e mutua collaborazione.